DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1977

che autorizza il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(77/689/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito la produzione di sementi di frumento tenero invernale che soddisfano ai requisti della direttiva citata, è deficitaria nel 1977 e non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare immediatamente questo approvvigionamento con « sementi certificate » provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite attraverso la direttiva soprammenzionata,

considerando che è quindi necessario autorizzare il Regno Unito, fino al 15 novembre 1977, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata di categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, che sono in grado di rifornire il Regno Unito con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate al Regno Unito ;

considerando che il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere, fino al 15 novembre 1977, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di frumento tenero invernale (Triticum aestivum L.) per un massimo di 13 000 tonnellate appartenenti alle categorie « sementi certificate della prima riproduzione » e « sementi certificate della seconda riproduzione » soggette a requisiti ridotti per quel che riguarda la facoltà germinativa minima di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) facoltà germinativa minima : 80 % del seme puro ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare :

— « Facoltà germinativa minima 80 % »,

— « Destinate esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 13 000 t di sementi di frumento tenero invernale, purché esse siano destinate esclusivamente al Regno Unito. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « Destinata esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 marzo 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.